


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b></p> <p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI**

<p><b>Preparato:</b> Dott. Ivan Sternativo -- Direttore SC AACA</p>	<p><b>Verificato:</b> Dott. Dario Lorenzon – Direttore S.C. Economico finanziaria  Dott. Ivan Sternativo – Direttore SC AACA</p>	<p><b>Approvato:</b> Dott. Ugo Palaoro – Direttore Amministrativo  Dott.ssa Anna Maddalena Iadini – Direttore Sanitario f.f. ASST Sette Laghi  Dott. Giuseppe Calicchio - Direttore Sociosanitario ASST Sette Laghi  Data:</p>
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>INDICE DELLE REVISIONI</b>		
<i>n.progressivo</i>	<i>Descrizione della modifica</i>	<i>Data</i>
02		
01		
00	Prima emissione	


**Spazio riservato alla verifica annuale del documento**

Data di verifica	<input type="checkbox"/> documento adeguato <input type="checkbox"/> documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:
Data di verifica	<input type="checkbox"/> documento adeguato <input type="checkbox"/> documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:
Data di verifica	<input type="checkbox"/> documento adeguato <input type="checkbox"/> documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:

*Il presente documento è di proprietà della ASST Sette Laghi. E' fatto divieto di copiarne e divulgarne il contenuto all'esterno, salvo autorizzazione aziendale. Il Documento firmato in originale è conservato presso l'Archivio Centrale del Sistema di Gestione per la Qualità.*

(\* TESTO ORIGINALE AGLI ATTI)


<p><b>Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi</b>          Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - <a href="http://www.asst-settelaghi.it">www.asst-settelaghi.it</a> - P.Iva e C.F. 03510050127</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p><b>REGOLAMENTO</b></p> <p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------


## INDICE

### PARTEI

<b>NORME E PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ARTICOLO 2	
MODALITÀ E TIPOLOGIE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA .....	4
ARTICOLO 3	
PRINCIPI GENERALI .....	6
ARTICOLO 4	
PRINCIPI ETICI .....	6
ARTICOLO 5	
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI .....	7
ARTICOLO 6	
INFORMAZIONE AL CITTADINO .....	9
ARTICOLO 7	
PERSONALE TITOLARE DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA .....	10
ARTICOLO 8	
AUTORIZZAZIONE E ACCESSO ALL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA .....	10
ARTICOLO 9	
PERSONALE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA .....	12
ARTICOLO 10	
SPAZI RISERVATI ALL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA .....	13
ARTICOLO 11	
TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA .....	14
ARTICOLO 12	
FONDO DI PEREQUAZIONE DELLA DIRIGENZA SANITARIA .....	14
ARTICOLO 13	
FONDO BALDUZZI (ART. 1, COMMA 4, SUB C) DELLA LEGGE N. 120/2007 E MODIFICAZIONI CON LEGGE 08/11/2012 N. 189) ...	15
ARTICOLO 14	
FONDO INCENTIVAZIONE DEI DIRIGENTI .....	15
ARTICOLO 15	
FONDO INCENTIVAZIONE ECONOMICA PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA .....	16
ARTICOLO 16	
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE .....	16
ARTICOLO 17	
PROPOSTA E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE .....	17
ARTICOLO 18	
DEBITO ORARIO .....	18
ARTICOLO 19	
EROGAZIONE DEI COMPENSI .....	19
ARTICOLO 20	
VOLUMI DELL'ATTIVITÀ .....	19

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

ARTICOLO 21	
VERIFICHE E CONTROLLI.....	19
ARTICOLO 22	
IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E RELATIVE SANZIONI .....	20
ARTICOLO 23	
COMMISSIONE PARITETICA.....	21
ARTICOLO 24	
COPERTURA ASSICURATIVA .....	22
<b>PARTE II</b>	
<b>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....</b>	<b>23</b>
ARTICOLO 25	
ATTIVITÀ AMBULATORIALE PRESSO GLI SPAZI INTERNI ALLA AZIENDA O A DOMICILIO DEL PAZIENTE A BENEFICIO DELL'UTENTE.....	23
ARTICOLO 26	
ATTIVITÀ AMBULATORIALE PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI (INTRAMENIA ALLARGATA) .....	25
ARTICOLO 27	
PARTECIPAZIONE AI PROVENTI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHEISTA A PAGAMENTO AI SENSI DELL' ART. 155 COMMA 1 LETTERA C DEL CCNL 19/12/2019 .....	26
ARTICOLO 28	
PARTECIPAZIONE AI PROVENTI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHEISTA A PAGAMENTO AI SENSI DELL' ART. 155 COMMA 1 LETTERA C DEL CCNL 19/12/2019 .....	27
ARTICOLO 29	
ATTIVITÀ DI RICOVERO SVOLTA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE .....	28
<i>a) Richiesta del ricovero.....</i>	<i>28</i>
<i>b) Procedure amministrative .....</i>	<i>29</i>
<i>c) Responsabilità del medico prescelto.....</i>	<i>29</i>
<i>d) Compensi e Tariffe.....</i>	<i>31</i>
<i>e) Rendicontazione .....</i>	<i>31</i>
<i>f) Attività del blocco operatorio.....</i>	<i>31</i>
<i>g) Attività di consulenza e diagnostica strumentale per pazienti ricoverati in Libera Professione .....</i>	<i>32</i>
ARTICOLO 30	
ATTIVITÀ DI RICOVERO PRESSO ALTRE STRUTTURE ESTERNE.....	32
<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>33</b>
ARTICOLO 31	
ABROGAZIONI.....	33
ARTICOLO 32	
NORMA DI RINVIO .....	33
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>34</b>
<b>TABELLE.....</b>	<b>35</b>

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

## PARTE I NORME E PRINCIPI GENERALI


### *Art. 1* **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria (ALPI) svolta presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi (di seguito Azienda) dal personale della dirigenza medica e della dirigenza non medica del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo, sulla base di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente ivi compresa la DGR n. XI / 3540 del 7.9.2020 e dai CC.CC.NN.LL. del personale coinvolto.

Per ALPI si intende l'attività esercitata individualmente o in equipe fuori orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, domiciliare o in modalità telematica, ivi comprese anche le attività di consulto, diagnostica strumentale e di laboratorio, di Day Hospital, di Day Surgery, di ricovero (sia nelle strutture ospedaliere che territoriali) e con oneri a carico del beneficiario o di assicurazioni o dei fondi integrativi/sostitutivi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni. (cfr art. 2 d.p.c.m. 27 Marzo 2000).

Oltre alle prestazioni svolte in favore e su libera scelta dell'utente presso l'Azienda rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, e possono essere esercitate a richiesta del dipendente, anche le seguenti attività:

- attività ambulatoriale presso studi privati (intramoenia allargata) (cfr art. 2 lettera a e art. 27);
- attività richiesta da terzi in regime di solvenza senza la scelta del professionista presso l'Azienda (cfr art 2 comma d);
- attività in convenzione all'esterno dell'Azienda con la scelta del professionista (cfr art 2 comma c);
- attività in convenzione all'esterno dell'Azienda senza la scelta del professionista (cfr art 2 comma d);
- attività in convenzione presso altre aziende del SSN o presso Enti senza scopo di lucro senza la scelta del professionista (cfr art 2 comma d);
- attività richiesta da Azienda in regime di solvenza senza la scelta del professionista presso l'Azienda (cfr art 2 comma d).

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

## **Articolo 2**

### **Modalità e tipologie dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria**

#### **a) Libera professione individuale**

Caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del professionista singolo.

E' svolta nell'ambito delle strutture individuate dall'Azienda, ovvero al domicilio del paziente ovvero in studi privati allo scopo autorizzati nell'ambito del programma sperimentale previsto dalla Regione (intramoenia allargata).

#### **b) Libera professione in equipe**

Caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali. L'équipe vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.

#### **c) Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera c) del CCNL 19/12/2019.**

Si tratta di attività svolte individualmente o in equipe di consulenza o consulto\* a titolo di "second opinion" o di partecipazione ad interventi chirurgici o procedure diagnostiche presso altra azienda del SSN o altra struttura sanitaria privata non a contratto con il SSN, con la scelta del professionista.

Sono consentite solo se a carattere occasionale, a tal proposito Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis) e stabilisce che possono ritenersi occasionali anche quelle prestazioni la cui durata non supera " .....280 ore nell'arco dello stesso anno civile ....", devono essere previste da apposita convenzione che definisce:


- l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione o l'attività, rappresentate in apposita tabella pubblicata sul sito aziendale,
- le modalità di riscossione e per l'attribuzione dei compensi,
- la quota della tariffa spettante all'Azienda stabilita in conformità alle disposizioni legislative vigenti, finalizzata alla copertura di tutti i costi diretti e indiretti correlati e rappresenta in apposita tabella pubblicata sul sito aziendale.

*\*Consulenza; attività medica di diagnosi, prognosi e/o terapia svolta da professionista che non sia il Curante responsabile del paziente.*

*Consulto: attività medica di diagnosi, prognosi e/o terapia svolta tra professionisti.*

#### **d) Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) e comma 2 del CCNL 19/12/2019.**

Rientrano in tale categoria le attività professionali a pagamento richieste da terzi (singoli, associati, aziende o enti del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto con il SSN) all'Azienda, d'intesa con le equipe dei servizi interessati, senza la scelta del professionista e nel

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

rispetto del principio della fungibilità e rotazione, compatibilmente con l'articolazione dell'orario di lavoro.

Tale attività in solvenza è assoggettata alla disciplina dell'ALPI ed è svolta fuori dell'orario di lavoro in nome e per conto dell'Azienda, sia all'interno che all'esterno delle sue strutture, in quest'ultimo caso con apposita convenzione.

Ciascun dirigente medico aderente dovrà garantire la quota di prestazioni che, sommate a quelle rese dagli altri operatori coinvolti, assicurino i volumi richiesti dal terzo richiedente. Parimenti non si potrà superare un impegno orario pari al 20% del debito orario mensile.

In apposite tabelle pubblicate sul sito aziendale sono rappresentate l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione e le trattenute che compongono la relativa tariffa, sia svolte in Azienda che fuori in convenzione.

Quindi non può ricomprendersi in tale fattispecie un'attività svolta esclusivamente da un singolo professionista, presso il proprio studio privato, per cui si rimanda all'art.5 DGR 3540 del 07/09/2020 che norma l'attività di Intramoenia Allargata.

A richiesta del Dirigente medico tale attività può essere invece svolta in orario istituzionale e considerata obiettivo prestazionale incentivato, tramite l'adesione alla relativa proposta economica formulata dall'Azienda che utilizzerà parte delle specifiche risorse introitate dal terzo richiedente.

Costituisce una particolare ipotesi di ALPI anche l'attività in solvenza svolta in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto del SSR o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro.

In questi casi il trattamento economico non prevede le modalità di riparto previste per l'ALPI di cui al punto precedente ed il compenso affluisce all'Azienda che ne attribuisce il 95%, al lordo del 5% del fondo Balduzzi, di oneri e IRAP, al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza o consulto.


Nel caso di attività in solvenza svolta in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, l'apposita convenzione disciplina sia i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, sia il compenso e le modalità di svolgimento della consulenza.

Nel caso di istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro la convenzione, oltre a quanto previsto precedentemente, deve anche attestare che l'attività non sia in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

Infine, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia, rientrano in questo capitolo anche le prestazioni così dette "in area a pagamento".

Sono richieste dall'Azienda ai propri dirigenti in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge.

In questi casi, il compenso orario è stabilito in apposita tabella, ed è da considerarsi al lordo delle sole trattenute di legge eventualmente previste. Per questo tipo di attività, si rimanda allo specifico Regolamento aziendale

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

### **Articolo 3** **Principi generali**

L'Azienda organizza e gestisce l'attività libero professionale, in coerenza con la generale missione che la contraddistingue, secondo i seguenti principi:


1. offrire servizi clinico - assistenziali su libera scelta degli assistiti, che ne usufruiscono con oneri a carico proprio o di assicurazioni o di fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
2. garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e la piena funzionalità dei servizi in relazione alla programmazione dell'attività istituzionale, un corretto equilibrio tra i volumi di attività istituzionale e quelli in regime di Libera Professione, nonché l'assenza di ogni possibile forma di contrasto o concorrenza tra i due tipi di attività in favore di un rapporto di complementarità tra le stesse;
3. garantire la correttezza delle indicazioni cliniche e l'appropriatezza delle prestazioni erogate, analogamente a quanto avviene per le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
4. valorizzare le professionalità del personale dipendente operante in Azienda;
5. prevenire e contrastare l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e di concorrenza sleale;
6. contribuire, con i proventi che l'attività libero professionale genera, al miglioramento di tutte le attività istituzionali dell'Azienda, ivi comprese le attività di prevenzione e di riduzione delle liste d'attesa finanziate ai sensi dell'art 1, comma 4, sub c) della Legge n.120/2007 e s.m.i.;
7. promuovere azioni e strategie, nel limite delle risorse disponibili, per sviluppare convenzioni e partnership con assicurazioni, fondi sanitari, ecc.;
8. garantire l'osservanza delle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 23/12/1994 n.724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione ed equilibrio economico-finanziario;
9. garantire il diritto allo svolgimento dell'ALPI da parte dei Dirigenti, come previsto dall'art. 114 comma 2 del CCNL 2019.

### **Articolo 4** **Principi etici**

Tutto il personale è chiamato al rispetto dei principi etici e deontologici professionali e ad assumere comportamenti responsabili e trasparenti. Il personale interessato allo svolgimento della Libera Professione assicura parità di standard qualitativi - professionali delle prestazioni rese in regime libero-professionale e in regime istituzionale.

In particolare, costituiscono obblighi per tutto il personale, secondo le specifiche competenze:

- a) il rispetto delle leggi e del presente regolamento in tutte le sue parti;
- b) il rispetto dei ruoli e dei compiti professionali;
- c) il rendere evidenti i tempi di attesa, e le tariffe applicate in regime di libera professione in modo che la scelta verso una soluzione di tipo privatistico sia trasparente e libera;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- d) il tenere distinti e separati i percorsi dei pazienti Libero Professionali da quelli in regime di SSN, a tal fine si precisa che l'eventuale prestazione successiva dei pazienti ambulatoriali paganti deve avvenire osservando rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per le prestazioni erogate in regime di SSR, non costituendo il rapporto libero professionale criterio di accesso privilegiato per la possibile successiva prestazione, se a carico del SSN.

Per tutto ciò che non è specificato, si rimanda al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, codice di comportamento aziendale e codice etico comportamentale.

### **Articolo 5** **Limitazioni ed esclusioni**

Possono essere erogabili in regime libero-professionale intramoenia unicamente le prestazioni erogabili in via istituzionale e tutte quelle autorizzabili ai sensi del DPCM 27 marzo 2000, purché non risultino svantaggiose economicamente per l'Azienda stessa.


Le prestazioni erogate dai servizi di emergenza, terapia intensiva e/o rianimazione, nelle unità coronariche ovvero per altre tipologie assimilabili alle precedenti e le prestazioni per le quali sia prevista obbligatoriamente l'erogazione in forma gratuita sono escluse dal regime libero-professionale.

L'eventuale sospensione o interruzione del rapporto di lavoro comporta la contestuale sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento di tutte le forme di attività libero professionali previste dal presente Regolamento Aziendale.

Nella fattispecie l'attività libero professionale non può essere esercitata laddove sussista:

- rapporto di lavoro non esclusivo;
- rapporto di lavoro a tempo ridotto;
- ferie;
- assenza dal servizio per malattia e/o infortunio;
- astensioni obbligatorie o facoltative dal servizio per maternità/paternità;
- assenze dal servizio per utilizzo di permessi retribuiti giornalieri;
- congedo collegato al rischio radiologico e anestesiologicalo;
- turni di pronta disponibilità o di guardia;
- congedi per formazione;
- aspettative a vario titolo;
- sciopero;
- distacco sindacale al 100%;
- sospensione cautelare o disciplinare;
- giorno di fruizione della 104/1992;
- rapporto di lavoro a impiego ridotto richiesto dal dipendente nei giorni in cui viene usufruita tale modalità;



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- tutti gli altri casi che inibiscono l'attività lavorativa

Inoltre, non è consentito l'esercizio di ALPI per una durata superiore alle 3 ore dopo un turno di guardia notturno in modo da garantire almeno 8 ore di riposo consecutivo come previsto dall'art.24 comma 15 CCNL 2019.

Sono invece escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività indicate nell'art. 119 del C.C.N.L. della dirigenza medica 19/12/2019:

- a) *partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;*
- b) *collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;*
- c) *partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);*
- d) *relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;*
- e) *partecipazione ai comitati scientifici;*
- f) *partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;*
- g) *attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;*
- h) *attività professionale resa in qualità di CTU presso i Tribunali che sono disciplinate dal regolamento delle attività extra-istituzionali ex art. 53 del D.Lgs. 165/01.*

Qualora venga accertato che l'attività risulti prestata in una delle condizioni ostatiche sopraelencate si applicano gli articoli n. 21 e 22 del presente Regolamento.


È vietato l'esercizio dell'attività libero-professionale, sia intramuraria che extramuraria, presso strutture sanitarie private accreditate a contratto, anche parzialmente, con il SSN.

Nell'ambito dell'attività Libero Professionale, fermo restando il divieto di utilizzo del ricettario sia cartaceo (RUR) che elettronico (NRE) unico imposto da tutte le normative vigenti, è possibile al contrario rilasciare tutti le altre tipologie di certificazioni quali ad esempio:

- Certificati per rilascio/conferma idoneità alla guida;
- Presa in carico per rilascio ausili/presidi;
- Rilascio esenzioni;
- Rilascio/rinnovo Piano Terapeutico.

In ogni caso l'attività libero professionale non può essere esercitata nel caso in cui si configurino situazioni individuali di conflitto di interessi e più in generale di incompatibilità in funzione delle attività svolte come ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Professionista non deve:

- in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- permettere che la propria rete delle relazioni interpersonali possa condizionare il proprio operato degenerando in corruzione e/o conflitto;
- promuovere consapevolmente interessi secondari a scapito degli interessi primari dell'Azienda.

### **Articolo 6** **Informazione al cittadino**

L'Azienda ha cura di dare la massima diffusione delle modalità di accesso alla Libera Professione, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la predisposizione della "Carta dei servizi" oltre che con affissioni nelle proprie strutture, pubblicazioni sul proprio sito Internet opuscoli o depliant illustrativi, informazione alle associazioni degli utenti, ecc., con particolare riguardo:

- all'elenco dei sanitari che esercitano in regime di Libera Professione;
- alle prestazioni erogabili;
- alle prestazioni garantite sia dall'SSN che in regime di libera professione;
- alle modalità di scelta del medico e di prenotazione;
- alle modalità di fruizione;
- agli orari di effettuazione delle prestazioni;
- al rispetto dei tempi di attesa;
- all'onere finanziario presunto che il paziente dovrà sostenere;
- alle modalità di pagamento.


Analoga pubblicità è garantita nelle strutture esterne all'Azienda, in cui si svolge l'attività in regime di intramoenia allargata, laddove consentita ed autorizzata.

Le informazioni generali sulla struttura e sulle modalità del ricovero in regime libero-professionale e delle relative prestazioni vengono fornite dal medico prescelto e dalla struttura responsabile della gestione amministrativa della Libera Professione ciascuno per la propria specifica competenza.

Le informazioni sanitarie ai pazienti ricoverati ed ai loro familiari vengono date e gestite esclusivamente dal medico prescelto. Il coordinatore infermieristico del reparto dispone del piano assistenziale e lo segue nella sua attuazione, facendo riferimento al medico prescelto, che viene avvisato o chiamato ogni volta sia necessario.

Per le attività ambulatoriali, dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di prenotazione e di pagamento. Al fine di garantire trasparenza delle informazioni la fattura evidenzia distintamente l'onorario del professionista e gli altri costi aziendali assicurando, compatibilmente con gli strumenti informatici a disposizione, il maggiore dettaglio di tali costi.

I medici autorizzati alla L.P. intramoenia cosiddetta "allargata" devono dare evidenza della loro appartenenza all'Azienda in modo chiaro ed evidente.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

### **Articolo 7**

#### **Personale titolare dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria**

Ai sensi dell'articolo 72, comma 11, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i., soltanto il personale della dirigenza medica e sanitaria che abbia optato o che opti per l'esclusività del rapporto di lavoro può svolgere attività libero professionale intramoenia.

L'attività è prestata nelle discipline di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della peculiare tipologia della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'Attività Libero-Professionale Intramuraria nella propria struttura o nella propria disciplina, può esserne autorizzato dal Direttore Generale della Azienda, nei limiti e con le procedure di cui all'art. 5, comma 4 del DPCM 27.3.2000 e della DGR XI n. 3540 del 7/9/2020.

Non si possono effettuare prestazioni libero professionali, appartenenti ad aree cliniche che non siano garantite anche in ambito istituzionale. Per le prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario, cioè al di fuori dei LEA, è prevista la possibilità di erogarle in regime di libera professione esclusivamente previa loro puntuale e precisa individuazione e successiva autorizzazione del Direttore Generale.

Il personale della dirigenza medica e sanitaria che ha optato per l'attività libero-professionale extramoenia non può effettuare alcuna tipologia di attività libero professionale intramoenia (comprese le consulenze, i consulti, l'area a pagamento, la cosiddetta forma allargata, etc. etc.), neppure a titolo gratuito.

Nel caso di urgenze/emergenze relative a pazienti libero professionali e in caso di dimostrata indisponibilità di personale dirigente in regime di intramoenia con le competenze necessarie, i dirigenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione, nell'ambito del proprio orario lavorativo istituzionale, non percependo alcuna remunerazione aggiuntiva, né dovendo rendere alla Azienda alcun orario aggiuntivo; contrariamente il professionista che svolga attività intramoenia nel momento in cui avviene l'urgenza/emergenza può richiedere il compenso relativo alla propria prestazione.


Il dirigente che prende in carico un paziente in ricovero LP non potrà assentarsi per ferie, recuperi, etc. sino alla dimissione.

### **Articolo 8**

#### **Autorizzazione e accesso all'Attività Libero-Professionale Intramuraria**

Lo svolgimento dell'attività libero-professionale, sia all'interno dell'Azienda, che all'esterno presso enti convenzionati o presso studi professionali in tutte le forme previste dalla normativa vigente, oltre che in tutti i restanti casi previsti dalla legge, può avere luogo soltanto previa autorizzazione dell'Azienda.

I Dirigenti medici e sanitari che intendono esercitare la Libera Professione intramoenia devono, pertanto, presentare apposita richiesta, su modello aziendale, specificando la specialità di appartenenza e le prestazioni erogabili e dichiarando l'esplicita accettazione delle condizioni di esercizio della Libera Professione definite nelle norme di legge, nelle disposizioni contrattuali e nel presente Regolamento.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore Sanitario, acquisiti i pareri del Direttore del Dipartimento o Direttore della Struttura Complessa di appartenenza, del Direttore Medico di Presidio e del Direttore della S.C. Farmacia ove richiesto.

Il Direttore di Struttura Complessa esprime parere con riferimento ai volumi delle prestazioni libero professionali che non devono superare, globalmente considerati, quelli erogati in orario di lavoro, avvalendosi anche del supporto del Controllo di Gestione e Programmazione.

Il Direttore Medico di Presidio esprime parere con riferimento alla natura delle prestazioni erogate, nonché all'organizzazione dell'attività: orari, spazi, strumentazione, beni di consumo. Nel caso sia stato richiesto anche il coinvolgimento di altre figure professionali del comparto per il supporto diretto, è compito del Professionista verificarne l'effettiva disponibilità con il coordinatore infermieristico dell'ambulatorio.

Il Direttore della S.C. Farmacia esprime parere, qualora il professionista abbia previsto l'erogazione di prestazioni che richiedono l'utilizzo di farmaci e/o presidi medici ad alto costo e si impegna a fornirli in tempi e modalità consone.

Acquisiti i pareri di cui sopra, Il Direttore Sanitario autorizza, o meno, l'esercizio dell'attività in libera professione come richiesto con istanza del Professionista.

Un eventuale diniego o limitazione, a qualsiasi livello, deve essere giustificato in forma scritta, indicandone in modo dettagliato le motivazioni.

A seguito di autorizzazione detta istanza viene inoltrata all'Ufficio Libera Professione per i seguiti del caso.

Il personale che ha precedentemente optato per la Libera Professione extramoenia, rapporto non esclusivo, potrà optare per l'intramoenia previa istanza da inviare entro il 30 novembre di ogni anno, acquisiti i pareri di competenza. La modifica dell'opzione avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta.


Analoga procedura si applica anche per il passaggio dal regime esclusivo a quello di non esclusività.

Il Dirigente neoassunto esprime la sua scelta al momento dell'assunzione e la stessa potrà essere variata secondo quanto espresso sopra.

È compito della S.C. Risorse Umane mantenere aggiornato l'elenco del personale che ha optato per il regime di esclusività e comunicarlo tempestivamente alle strutture competenti in materia di gestione amministrativa della Libera Professione e in materia di convenzioni sanitarie.

I Dirigenti autorizzati allo svolgimento dell'ALPI possono fare visite ambulatoriali anche in orari diversi da quelli indicati nella richiesta, previa comunicazione tracciabile. Tale deroga, a carattere occasionale, è applicabile in casi particolari come urgenze o impegni del Dirigente o festività in occasione del giorno autorizzato ed è soggetta ai principi dell'ALPI e cioè la completa tracciabilità dalla prenotazione alla modalità di erogazione e pagamento, lo svolgimento in timbratura con specifica causale, in idonei spazi ed in assenza di condizioni ostative (cfr.art.5) dell'ALPI e l'assenza di interazione con l'attività istituzionale.

In caso di variazione normativa o organizzativa, deve essere data tempestiva comunicazione al professionista che si impegnerà a mettere in atto i necessari adeguamenti senza tuttavia interrompere l'attività programmata, resta inteso che l'Azienda metta in campo le azioni necessarie a favorire ciò.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

### **Articolo 9**

#### **Personale di supporto all'Attività Libero-Professionale Intramuraria**

Al di fuori dei Dirigenti medici e sanitari titolari dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria, il restante personale afferente ad ogni altra area contrattuale, categoria e profilo che abbia aderito al bando permanente manifestando la volontà di collaborare all'attività libero-professionale, attraverso la compilazione di apposito modulo aziendale, viene definito "personale di supporto" all'attività stessa. Il dipendente, come esplicitato nell'apposito bando, inoltra la richiesta di adesione all'attività di supporto all'attività di Libera Professione Intramuraria attraverso apposita modalità informatica condivisa con le Strutture interessate.

Il restante personale che invece non abbia espresso tale volontà è comunque tenuto a partecipare all'attività nell'ambito del normale orario lavorativo, solo qualora tale partecipazione sia assolutamente necessaria per lo svolgimento dell'attività stessa e non vada in alcun modo a interferire con l'attività del SSN, secondo l'organizzazione stabilita dal Direttore della struttura alla quale risulta assegnato ovvero dal Direttore della SC DAPSS (o suo delegato) per il personale afferente a tale struttura non percependo alcuna remunerazione aggiuntiva per tale attività, né dovendo rendere alcun orario aggiuntivo.


Il personale di supporto partecipa alla Libera Professione intramuraria attraverso le seguenti forme:

- a) Attività di supporto Diretto. Corrisponde all'attività svolta individualmente o in équipe dal personale del comparto sanitario/tecnico che, attraverso la propria specifica professionalità, fornisce un contributo diretto in concomitanza all'erogazione della prestazione.

La partecipazione del personale di supporto diretto viene gestita nell'ambito di ciascuna struttura, ovvero dalla SC DAPSS per il personale afferente, secondo modalità che garantiscano l'accesso al supporto da parte di tutto il personale aderente al contrario se si opta per la scelta diretta dei professionisti da parte del dirigente medico tale soluzione organizzativa non deve in alcun modo impattare sulla programmazione/turnistica già in essere e la quota retribuita deve essere ricompresa nell'onorario del dirigente che ha effettuato tale scelta

Resta inteso che in caso di Libera Professione d'équipe i compensi dovranno essere distribuiti, secondo modalità condivise, a tutto il personale che ne fa parte.

- b) Attività di supporto Indiretto. Sono considerate quelle attività necessariamente legate all'erogazione e alla gestione conseguente della prestazione stessa, a condizione che tali attività comportino oggettivamente la necessità di un impegno orario aggiuntivo. In regime di timbratura quando chiaramente scindibili dalla normale attività istituzionale (presenza allo sportello, presidio poliambulatorio organizzazione dell'attività libero professionale), con debito orario quando per natura delle stesse inscindibile (assistenza in reparto, attività di laboratorio). Tali attività sono garantite dai professionisti individuati dai Direttori delle Strutture di competenza
- c) Attività di Collaborazione. Coinvolge tutto il personale del comparto, in possesso dei requisiti previsti dall'accordo integrativo aziendale, che, operando presso tutte le strutture non direttamente coinvolte nell'erogazione delle prestazioni libero-professionali, fornisce tale supporto in via indiretta e non programmabile attraverso l'esercizio della normale attività di servizio, rendendone possibile e favorendone l'espletamento ai dirigenti medici e sanitari titolari e al personale di supporto diretto e indiretto; è prevista la restituzione del debito orario così come da DGR 3540/2020.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Oltre che per quanto concerne le specifiche modalità di partecipazione all'Attività Libero-Professionale Intramuraria, tali forme di supporto si differenziano anche per quanto concerne le modalità di remunerazione del personale coinvolto.

Il personale operante nella forma di supporto diretto, per l'esecuzione delle prestazioni in equipe, viene remunerato attraverso quote espressamente indicate nella costruzione delle tariffe delle prestazioni nelle quali risulta coinvolto su base aziendale. La ripartizione delle quote stesse può anche avvenire previo accordo sottoscritto tra tutti i componenti dell'equipe, con tariffe diverse anche rispetto a quanto stabilito nelle precedenti tabelle, accordo che dovrà poi essere trasmesso alla S.C. Risorse Umane per la corretta liquidazione degli stessi.

Qualora non siano eseguibili in fasce orarie prestabilite al di fuori del normale orario di lavoro soggette a specifica timbratura attraverso i rilevatori di presenze, le diverse forme dell'attività di supporto determinano, a fronte di una specifica remunerazione, la maturazione di un debito orario aggiuntivo secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La restituzione del suddetto debito orario deve avvenire secondo una programmazione del responsabile della struttura che deve essere tracciabile così da rendere evidente il vantaggio che ne deriva per l'attività istituzionale, anche a posteriori.

### **Articolo 10**

#### **Spazi riservati all'Attività Libero-Professionale Intramuraria**

La Libera Professione si esercita esclusivamente negli spazi e nelle strutture individuati ai sensi del presente Regolamento.

La Direzione Medica di Presidio di concerto con l'Operation Management individua idonei spazi e strutture propri per l'attività libero-professionale ambulatoriale, di ricovero, di day-hospital e di day-surgery. L'idoneità degli spazi e delle strutture è determinata con riferimento alla presenza di dotazioni strumentali corrispondenti a quelle utilizzate per l'attività istituzionale e alle condizioni logistiche, sentiti i Direttori di Dipartimento ed i Responsabili di Struttura.


Gli spazi dedicati alla Libera Professione debbono di norma essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale; ove essi, per motivate ragioni, siano comuni, l'organizzazione delle attività deve assicurare, per quanto possibile, orari e/o percorsi logistici diversi per le due attività, in modo da non compromettere mai quella istituzionale.

Eccezionalmente e previa specifica autorizzazione aziendale per accertata indisponibilità di posti letto o spazi operatori interni, l'attività libero professionale può essere consentita presso altre strutture anche in regime di ricovero ordinario, di Day-Hospital e Day-Surgery.

L'utilizzazione di studi professionali privati è consentita esclusivamente nelle modalità e alle condizioni di legge vigenti.

La prestazione libero-professionale può infine essere erogata al domicilio del paziente o presso altra struttura sanitaria pubblica o privata non a contratto con il SSN ove lo stesso sia ricoverato alle condizioni previste dal presente Regolamento.



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

### **Articolo 11**

#### ***Tempi per l'espletamento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria***

L'Attività Libero-Professionale Intramuraria deve essere esercitata fuori dell'orario di lavoro, nelle fasce orarie e negli spazi stabiliti, previa autorizzazione da parte della Direzione Medica di Presidio. Il passaggio dall'attività istituzionale alla Libera Professione e viceversa è registrato mediante utilizzo della apposita causale seguendo le procedure aziendali.

Nei casi di seguito indicati, a tale norma si sostituiscono le modalità di rilevazione oraria stabilite all'art. 18 del presente Regolamento:

- a) assistenza ai pazienti ricoverati in regime Libero Professionale;
- b) prestazioni a favore dei pazienti ricoverati;
- c) prestazioni di laboratorio.

L'espletamento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria all'interno di spazi aziendali facenti parte di strutture che, per oggettivi vincoli tecnico-organizzativi, possono configurarla unicamente in continuità temporale con l'attività istituzionale, determina la maturazione di un debito orario aggiuntivo secondo quanto disciplinato all'art. 18 del presente Regolamento.

Eventuali violazioni comporteranno la non liquidazione di quanto dovuto nonché eventuale procedimento disciplinare.

La partecipazione all'attività di supporto diretto e indiretto alla libera-professione è preclusa al personale del comparto in regime di tempo parziale, nonché in concomitanza alla fruizione di istituti contrattuali che comportino l'astensione giornaliera anche parziale dall'esercizio dell'attività istituzionale e nel corso del turno di reperibilità.

La predetta attività non può essere svolta da coloro che sono stati esonerati dallo svolgimento di mansioni per limitazioni di varia natura, tuttavia nel caso in cui il predetto personale sia inserito nella normale routine lavorativa dell'unità di appartenenza, lo stesso potrà essere ammesso a partecipare come supporto diretto e indiretto, previo parere per quanto di competenza da parte della Medicina del Lavoro.


### **Articolo 12**

#### ***Fondo di perequazione della dirigenza sanitaria***

Il Fondo di perequazione della dirigenza di cui all'art. 5, comma 2, sub e) dell'Atto di Indirizzo (DPCM 27/3/2000) e dall'art. 116, comma 2, lettera i) del C.C.N.L. vigente della dirigenza è costituito destinando a tale scopo una quota delle tariffe libero-professionali pari al 5% dei proventi dell'attività libero - professionale, al netto delle quote previste a favore dell'Ente.

Il Fondo viene alimentato solo sulla base dei proventi effettivamente incassati.

Ne beneficiano i dirigenti medici e sanitari esclusivisti con rapporto di lavoro a tempo pieno individuati secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria ovvero che non abbiano possibilità di esercizio della stessa.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Il Fondo viene ripartito, su base annuale e proporzionalmente al servizio prestato, in maniera tale per cui l'assegnazione di quote non determini per i percipienti un beneficio economico superiore a quello mediamente realizzato dai dirigenti che espletano regolarmente l'Attività Libero-Professionale Intramuraria secondo criteri stabiliti aziendali.

Al pari dell'individuazione degli aventi diritto, anche le modalità di determinazione delle quote individuali vengono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

Le competenze del Fondo vengono liquidate nell'anno successivo a quello di competenza; eventuali residui prodottisi in seguito alla ripartizione vengono utilizzati secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

Il percepire quote del Fondo determina la maturazione di un debito orario da rendere alla Azienda utilizzando tutte le ore maturate, comprese anche quelle considerate "indisponibili". Per favorire la resa del suddetto debito la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane comunica in corso d'anno le ore maturate ai potenziali aventi diritto sulla base della capienza del fondo come rilevata dalla struttura competente in materia di gestione amministrativa della libera professione.

I dirigenti esclusivisti aventi diritto possono rinunciare ai benefici del Fondo segnalando per iscritto tale rinuncia alla struttura competente in materia di gestione del personale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza del Fondo stesso.

Il debito orario viene calcolato in ogni caso sull'eccedenza oraria annuale maturata oltre le 38 ore settimanali e viene quantificato in 60 euro ora

### **Articolo 13**

#### **Fondo Balduzzi (art. 1, comma 4, sub c) della Legge n. 120/2007 e modificazioni con Legge 8 novembre 2012 n. 189)**

E' prevista una ritenuta pari al 5% sul compenso del professionista, al netto delle altre ritenute, finalizzato al miglioramento di tutte le attività istituzionali dell'Azienda, ivi comprese le attività di prevenzione e di riduzione delle liste d'attesa finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 4, sub c) della Legge n. 120/2007 e s.m.i.

La capienza, l'utilizzo e la gestione di eventuali residui devono essere condivisi annualmente con le organizzazioni sindacali entro il mese di Giugno.


### **Articolo 14**

#### **Fondo Incentivazione dei Dirigenti**

L'Azienda prevede di accantonare una quota pari all'1% di tutti i proventi derivanti dall'attività libero – professionale esercitata dai Dirigenti Medici e non Medici, al netto delle quote previste a favore dell'Azienda al fine di costruire uno specifico fondo a favore dei Dirigenti del ruolo non sanitario, che con la loro attività rendono possibile l'organizzazione per l'esercizio della Libera - Professione Intramuraria.

Il debito orario viene calcolato in ogni caso sull'eccedenza oraria annuale maturata oltre le 38 ore settimanali e viene quantificato in 60 euro ora



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

La ripartizione di tali fondi e incentivi avviene secondo criteri stabili con le OO.SS. in sede di Contrattazione collettiva integrativa.

La capienza, l'utilizzo e la gestione di eventuali residui devono essere condivisi annualmente con le organizzazioni sindacali.

Il valore di tale incentivo attribuito a ciascun dirigente non può superare il valore medio attribuito al personale medico, veterinario e sanitario che abbia una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 15**

#### **Fondo incentivazione economica Personale del comparto che collabora**

L'Azienda prevede di accantonare una quota pari al 3% di tutti i proventi derivanti dall'attività Libero – Professionale esercitata all'interno delle Strutture aziendali da parte dei Dirigenti Medici e non medici, al netto delle quote previste a favore dell'Azienda e dell'eventuale personale di supporto, diretto e indiretto, al fine di costituire uno specifico fondo a favore del personale che svolge attività di collaborazione.

Il Personale che svolge attività di collaborazione all'esercizio dell'attività Libero – Professionale Intramuraria, espleta un'attività non correlabile alle prestazioni professionali ed è rappresentato da tutte le categorie del Comparto non afferenti alla DAPSS che risultano interessate nell'espletamento di incombenze relative all'attività Libero – Professionale Intramuraria.

Il Personale di cui sopra, partecipa pertanto alla ripartizione del fondo, previa resa di specifico orario aggiuntivo, la cui entità è determinata secondo le tariffe e modalità di cui all'articolo successivo del presente Regolamento.

I criteri di ripartizione dei fondi e le tariffe orarie sono definiti in sede di contrattazione integrativa


### **Articolo 16**

#### **Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

Le tariffe per le prestazioni rese in regime di Libera Professione sono determinate dalla Azienda d'intesa con i sanitari interessati secondo le procedure previste al successivo articolo 17 e devono essere remunerative di tutti i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Azienda stessa per l'organizzazione dell'attività. A tal fine è prevista la tenuta di una contabilità separata ai sensi della vigente normativa. Oltre ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi, le tariffe devono risultare coerenti con il posizionamento della Azienda sul mercato rispetto ai potenziali concorrenti.

Le tariffe possono essere determinate per singole prestazioni o per gruppi integrati di prestazioni. Le voci che concorrono a determinare la tariffa sono le seguenti:

- a) onorario del professionista, dei professionisti o dell'équipe titolari della prestazione (ogni professionista conserva la facoltà di rinunciare alla propria quota sia per prestazioni rese

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

individualmente, sia per prestazioni rese in équipe; in tal caso la tariffa sarà costituita dalle restanti voci), assoggettato alle ritenute previste per legge;

- b) quote per il personale di supporto diretto (laddove previsto o richiesto);
- c) quota per il personale di supporto indiretto;
- d) quota di accantonamento per il fondo di perequazione di cui al C.C.N.L. della Dirigenza secondo quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali vigenti;
- e) quota di accantonamento per fondo personale Dirigente che collabora e fondo personale del comparto che collabora;
- f) quota di accantonamento per interventi di prevenzione o riduzione delle liste d'attesa come previsto dalla Legge Balduzzi 189/12;
- g) quota per i costi connessi all'utilizzo delle attrezzature (ammortamento e manutenzione), degli strumenti, degli altri beni consumabili e dei servizi, nonché di tutti gli altri costi sostenuti dalla Azienda per l'organizzazione della Libera Professione;
- h) IRAP e altri oneri riflessi (sociali e fiscali) ove previsti;
- i) quota da riservare all'Azienda;
- j) altri costi in relazione al tipo di prestazione richiesta dal paziente.

Le tariffe devono tenere conto del tariffario di minima delle prestazioni libero-professionali in Anestesia e Rianimazione, allegato al presente Regolamento (Allegato 4).

Il tariffario delle prestazioni in Libera Professione è reso pubblico a cura della Azienda.


Ogni variazione/aggiornamento del tariffario può avvenire solo tramite comunicazione scritta alla Direzione e a seguito della relativa approvazione.

### **Articolo 17** **Proposta e approvazione delle tariffe**

Gli onorari dei singoli professionisti o delle équipe che hanno titolo all'esercizio dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria devono essere definiti nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e al lordo di ogni voce prevista. Le tariffe, definite anche sulla base di quanto proposto, vengono effettivamente applicate per i professionisti a decorrere dall'accettazione dell'istanza/domanda e per le équipe solo in seguito di specifico provvedimento del Direttore Generale.

In particolare, l'onorario del professionista o dell'équipe titolari della prestazione è sempre da considerare al netto dell'IRAP e delle altre ritenute fiscali e previdenziali, delle trattenute destinate ad alimentare il fondo per la remunerazione del supporto indiretto e il fondo perequativo previsto dal C.C.N.L., secondo quanto previsto dagli accordi sindacali aziendali, e gli accantonamenti per gli interventi di prevenzione e di riduzione delle liste d'attesa finanziate ai sensi della Legge Balduzzi 189/12.

Ogni tariffa viene valutata dal Controllo di Gestione e Programmazione al fine della verifica della copertura dei costi. Nel caso in cui si manifesti una variazione nella struttura dei costi, il Controllo di

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Gestione e Programmazione verifica se le quote stabilite per la copertura dei costi aziendali risultano congrue.

Ogni successiva variazione dei tariffari approvati potrà avvenire unicamente in seguito di presentazione di apposita istanza approvata secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento.

Nell'ambito dei convenzionamenti con le casse mutua, i fondi integrativi e le assicurazioni, la Azienda si riserva la facoltà di concordare e accettare i tariffari dell'ente convenzionato o accettare tariffe scontate rispetto a quelle deliberate nel tariffario, a fronte della possibilità di un maggiore volume di prestazioni e fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento in relazione ai criteri generali per la determinazione delle tariffe, in particolare per quanto riguarda la copertura di tutti i costi sostenuti dalla Azienda anche in forma indiretta, nonché dei costi generali imputabili alle attività di Libera Professione e alla quota da riservare all'ASST. Solo i medici che optano per l'attività intramoenia possono accettare le convenzioni stipulate dalla Azienda.

### **Articolo 18** **Debito orario**

Le prestazioni in regime di libera professione sono erogate al di fuori del normale orario di servizio nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero professionali, non devono in alcun modo interferire con il normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.

L'attività non deve essere concorrenziale nei confronti del SSN, non può comportare per ciascun Dirigente un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e non può superare i limiti autorizzati.


L'attività libero-professionale esercitata negli spazi interni alla Azienda fuori dell'orario di servizio è segnalata con apposita causale, tranne nei casi previsti di seguito.

Quando per prestazioni particolari e per oggettivi vincoli tecnico-organizzativi, non sia possibile distinguere gli orari di effettuazione delle prestazioni libero-professionali effettuate negli spazi interni alla Azienda da quelli dell'attività istituzionale, l'impegno orario del personale impiegato nell'espletamento della prestazione è determinato dalle tariffe orarie previste nell'allegato al presente Regolamento. Il tempo così individuato costituisce "debito orario" sia per il Dirigente sia per il personale del comparto sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che svolge l'attività in oggetto.

L'attività svolta fuori dell'orario di servizio in intramoenia allargata non prevede restituzione di debito orario non essendo in regime di timbratura.

Per il personale implicato nelle attività di supporto, la partecipazione alla ripartizione dei proventi comporta l'obbligo di prestare orario di lavoro aggiuntivo, che viene opportunamente programmato dal coordinatore o dal Direttore di Struttura in modo da consentire l'incremento delle attività istituzionali dell'Azienda, in particolare ai fini della riduzione dei tempi di attesa.

La S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane calcola il debito orario e lo comunica mensilmente all'Ufficio rilevazione presenze, che lo sottrae dal monte ore dovuto istituzionalmente.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Nel caso in cui il dirigente risulti in debito orario, calcolando anche eventuali eccedenze orarie dei mesi precedenti (ore disponibili), si sospende il pagamento fino al ripristino dell'orario dovuto; la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane gli invia relativa comunicazione, invitandolo a rendere le ore istituzionali mancanti, fino al ripristino; le ore vanno rese entro il secondo mese successivo a quello della maturazione del debito orario. Nel caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Sanitario o suo delegato, dispone la sospensione temporanea del diritto del dirigente a esercitare l'attività libero-professionale.

### **Articolo 19** **Erogazione dei compensi**

L'Azienda provvede mensilmente alla liquidazione, a favore dei propri dipendenti, dei compensi effettivamente incassati derivanti dalla Libera Professione con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, essendo tali compensi qualificati ai fini fiscali quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il pagamento è effettuato, di norma, al completamento della rilevazione e valorizzazione dell'attività svolta da parte dell'Ufficio competente e comunque non oltre i 90 gg dal mese di erogazione della prestazione incassata.


Nel caso in cui l'Azienda abbia sostenuto spese legali per il recupero di somme relative ad attività libero professionale, le quote di spettanza dell'Amministrazione e dei dipendenti sono calcolate sull'importo netto depurato delle spese legali sostenute. Nel caso in cui il credito non sia recuperabile in tutto o in parte, viene data comunicazione al medico prescelto, che non potrà vantare ulteriori pretese nei confronti dell'ASST. Le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo Comune per la remunerazione del supporto indiretto, così come del Fondo di Perequazione di cui al CCNL della Dirigenza, vengono concordate con le OO.SS.

### **Articolo 20** **Volumi dell'attività**

I volumi vengono verificati a livello di prestazioni per singola Struttura. Il tempo dedicato all'attività libero-professionale viene verificato per singolo dipendente mediante timbratura. Entrambi i casi non possono essere superiori a quanto effettuato in attività istituzionale.

### **Articolo 21** **Verifiche e controlli**

L'Azienda si impegna a predisporre e applicare almeno una volta all'anno, meccanismi di verifica volti a garantire l'esecuzione prioritaria dell'attività istituzionale e il rispetto e la remuneratività, nello svolgimento dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria, di quanto previsto nei singoli atti autorizzativi in termini di spazi, giorni, fasce orarie e prestazioni, affinché lo svolgimento dell'attività libero-professionale non leda i diritti dei pazienti in regime di Servizio Sanitario Nazionale. Tali verifiche in particolare saranno volte ad assicurare il corretto equilibrio tra le due tipologie di attività in termini di

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

volumi di attività, utilizzo delle risorse, gestione delle liste di attesa, rispetto dei tempi di lavoro da dedicare all'attività istituzionale da parte dei singoli professionisti.

Ulteriori controlli riguardano la verifica della corretta esecuzione dell'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro con riferimento, secondo i casi, al riscontro dell'esistenza delle timbrature previste nel cartellino-presenza, della rilevazione dei tempi chirurgici dal registro di sala operatoria, nonché la quantificazione e la corretta resa del debito orario, laddove maturato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 724/94 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione ed equilibrio economico-finanziario, qualora dalle risultanze dei controlli interni sull'andamento economico della Libera Professione, effettuate trimestralmente in sede di Certificazione Economica Trimestrale secondo le indicazioni regionali, risulti un disavanzo, il Direttore Generale assume, informate le OO.SS. e ai Professionisti coinvolti, tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione dell'attività libero-professionale.

L'esercizio della Libera Professione può essere temporaneamente sospeso e limitato con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario e dandone tempestiva informativa alle organizzazioni sindacali e i singoli professionisti, in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica od organizzativa e per il tempo necessario al superamento dell'emergenza medesima.

L'Azienda, oltre alle ordinarie verifiche sui volumi e sui tempi delle attività libero professionali in rapporto a quelle istituzionali, provvede ad effettuare anche controlli periodici e a campione, tesi a verificare il pieno rispetto, da parte dei dirigenti interessati, della disciplina dell'attività libero-professionale.

Si rinvia alla procedura sui controlli in vigore.


## **Articolo 22**

### ***Irregolarità nello svolgimento dell'attività e relative sanzioni***

La violazione della normativa nazionale, regionale, contrattuale e regolamentare in materia di ALPI, può comportare:

- responsabilità disciplinare che viene sanzionata, con le modalità previste dal CCNL corrente, nei casi più gravi anche con il licenziamento;
- responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive in materia di ALPI, con penalizzazione sulla retribuzione di risultato e sugli incarichi;
- responsabilità patrimoniale che in alcuni casi prevede la corresponsione all'ente dei compensi percepiti impropriamente e la restituzione dell'indennità di esclusività e retribuzione di risultato riscossa nel periodo;
- responsabilità penale laddove il comportamento configuri fattispecie contemplate nel codice penale.

L'ASST provvede all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, attivando specifiche forme di controllo interno tramite appositi organismi di verifica collegialmente individuati tramite la commissione paritetica, si rinvia alla procedura sui controlli in vigore.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Eventuali conflitti di interesse e/o forme di concorrenza sleale, rilevati dalla Commissione Paritetica, se non immediatamente rimossi dall'interessato, determinano la decadenza di diritto dall'esercizio della Libera Professione, attestata con atto del Direttore Generale o di un suo delegato.

Eventuali compensi percepiti in violazione del presente regolamento o in costanza di conflitti e di comportamento sleale, ferma restando ogni altra responsabilità prevista dall'ordinamento, sono recuperati dalla Azienda e introitati, in relazione all'indebito percettore, nel fondo di perequazione della dirigenza di cui all'art. 12 ovvero nel fondo comune del personale di supporto di cui all'art. 15 o in altro Fondo se stabilito in sede di contrattazione con le OO.SS.

Le attività di Libera Professione e di supporto devono essere effettuate con orario aggiuntivo rispetto al debito orario istituzionale; tuttavia, considerato che le decurtazioni orarie legate alla Libera Professione non sono del tutto preventivabili, fino a eventuale diversa organizzazione delle attività che permetta di stabilire ex ante le ore da rendere, è consentita la tolleranza di un saldo negativo per una sola volta.

Nel caso in cui il dirigente risulti in debito orario, calcolando anche eventuali eccedenze orarie dei mesi precedenti (ore disponibili), e si sospende il pagamento fino al ripristino dell'orario dovuto; la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane gli invia relativa comunicazione, invitandolo a rendere le ore istituzionali mancanti, fino al ripristino; le ore vanno rese entro il secondo mese successivo a quello della maturazione del debito orario. Nel caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Sanitario o suo delegato, su segnalazione della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, dispone la sospensione temporanea del diritto del dirigente a esercitare l'attività libero-professionale.

Nel caso in cui un dipendente del comparto risulti in debito orario mensile negativo superiore a 10 ore, la S.C.. Risorse Umane procede al ricalcolo dei compensi e del debito orario, in modo da riconoscere al dipendente solo le competenze che consentono il ripristino del tetto massimo negativo consentito di 10 ore; di tale accadimento il dipendente è informato dalla S.C. Risorse Umane.


### **Articolo 23** **Commissione paritetica**

La Commissione Paritetica, con funzioni di promozione, garanzia e verifica così come previsto dal DPCM 27/3/2000 e dalle Linee Guida regionali (art. 11), è costituita con provvedimento del Direttore Generale, al quale risponde.

È presieduta dal Direttore Sanitario dell'ASST, in veste di Presidente ed è composta rispettando le rappresentanze delle competenze coinvolte:

- Direttore di una Direzione Medica, che svolge la funzione di presidente in caso di assenza del Direttore Sanitario;
- Dirigente Medico, individuato tra i componenti del Collegio di Direzione;
- Dirigente rappresentante del territorio;
- Dirigente amministrativo della S.C. Area Accoglienza e CUP Aziendali;
- 4 Dirigenti rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza.



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno, previa convocazione del Presidente, svolge funzioni propositive e di verifica del regolare svolgimento dell'attività libero-professionale; in particolare deve:

- a) effettuare controlli e verifiche ritenute opportune sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di Libera Professione e del presente Regolamento, quale ad esempio il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività libero-professionale;
- b) verificare e segnalare alla Direzione Generale le situazioni, potenziali o di fatto, di conflitto di interessi e concorrenza sleale;
- c) elaborare proposte di nuove procedure per il miglior andamento dell'attività;
- d) valutare proposte di modifica e integrazione al Regolamento per lo svolgimento dell'attività Libero Professionale;
- e) esprimere un giudizio vincolante sulle eventuali controversie/violazioni derivanti dai vari regolamenti;
- f) verificare quanto posto in essere dalla Azienda per adeguare gli spazi e gli strumenti alla richiesta libero professionale.

Inoltre, la Commissione può:

- a) esprimere proposte sulle tariffe, sulla loro remuneratività e sulla ripartizione dei proventi derivanti dall'Attività Libero-Professionale Intramuraria;
- b) esercitare eventuali altre competenze attribuite dal Direttore Generale;
- c) svolgere attività di verifica anche congiuntamente al Collegio di Direzione, nel rispetto dei compiti attribuiti dalla legge a quest'ultimo.

All'occorrenza, può avvalersi della partecipazione di consulenti esperti o di personale tecnico all'uopo individuato.

La Commissione Paritetica rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore Generale.


## **Articolo 24**

### **Copertura assicurativa**

Ai sensi dell' art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'Azienda provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi delle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria da parte dei dirigenti e del personale che interviene in attività di supporto allo svolgimento dell'attività libero professionale stessa, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

Gli oneri pro quota relativi sono a totale carico della gestione separata della Libera Professione.

Per le convenzioni di cui all'art. 27 aventi ad oggetto l'esercizio di attività ambulatoriale presso studi professionali privati (forma allargata), l'Azienda non assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'esercizio dell'attività libero professionale presso lo studio. Il dirigente medico si impegna a garantirsi dalla responsabilità civile con adeguata polizza assicurativa, dichiarando e

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

garantendo di tenere indenne e manlevare l'Azienda da qualsiasi obbligo risarcitorio che possa derivare alla stessa dall'esercizio dell'attività libero-professionale.

## PARTE II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

### *Articolo 25*

#### ***Attività ambulatoriale presso gli spazi interni alla Azienda o a domicilio del paziente a beneficio dell'utente***

I dirigenti che svolgono l'Attività Libero-Professionale Intramuraria di tipo ambulatoriale utilizzando gli spazi interni alla Azienda esercitano tale attività presso le strutture ambulatoriali o altri spazi interni deputati all'erogazione di specifiche prestazioni (in particolare, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio vengono eseguite negli spazi delle Strutture interessate).

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 18 c. 4 del presente regolamento, e modalità organizzative devono prevedere orari diversi da quelli previsti per l'attività ambulatoriale ordinaria, in modo tale da mantenere separata l'attività istituzionale da quella libero professionale.

Le prestazioni sanitarie erogate al domicilio sono richieste dall'utente all'Ente o direttamente al Dirigente scelto che le effettua al di fuori dell'impegno di servizio e dell'orario di lavoro.

La prestazione, prenotata nel CUP aziendale, deve essere confermata dal medico all'Ufficio Libera Professione per la fatturazione tramite apposita modulistica in cui va annotata data e prestazione. L'erogazione della competenza spettante avverrà solo dopo accertamento di avvenuta riscossione.

L'onorario della prestazione domiciliare è proposto dal singolo Dirigente e autorizzato con le modalità previste all'Art. 17 del presente regolamento. La relativa tariffa è composta dall'onorario cui si aggiunge il 5% del fondo di perequazione ed il 12% come costo aziendale (comprensivo di IRAP) entrambi calcolati sull'onorario al lordo della trattenuta del 5% previsto dalla Legge Balduzzi 189/12.

La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali in libera professione viene effettuata dal personale del CUP, del CCR (Call Center Regionale), dal personale amministrativo preposto e/o dal sanitario stesso sull'applicativo aziendale dedicato.


I professionisti che visitano i pazienti in Azienda dovranno garantire la propria presenza negli orari e nei giorni di visita preventivamente concordati e comunicati al personale amministrativo incaricato delle prenotazioni.

All'atto della prenotazione, il paziente deve essere sempre informato del costo che dovrà sostenere.

Il personale amministrativo nelle realtà dedicate, gestisce:

- a) le richieste di prenotazione da parte dei pazienti;
- b) le agende dei diversi professionisti;
- c) le informazioni sul tariffario;
- d) l'accettazione dei pazienti;



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p><b>REGOLAMENTO</b></p> <p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- e) la fatturazione e la contestuale riscossione delle prestazioni effettuate;
- f) I rapporti con gli eventuali fondi o assicurazioni da cui il paziente riceve copertura (presa in carico, fatturazione, eventuali contestazioni,...).

Il Dirigente che intende svolgere attività libero professionale inoltra richiesta, su apposita modulistica aziendale, contenente le indicazioni relative a:

- spazio presso cui svolgere l'attività libero professionale;
- giorni e orari di svolgimento dell'attività;
- tipologia di prestazioni e delle relative tariffe proposte;
- numero delle prestazioni che si intendono effettuare.

La richiesta deve essere vistata per l'assenso, a seguito di valutazione della non conflittualità tra attività libero professionale e attività istituzionale, dalla Direzione della Struttura Complessa, Direzione Medica di Presidio, Direttore della S.C. Farmacia in caso di utilizzo di Farmaci o Dispositivi ad alto costo. Acquisiti questi pareri il Direttore Sanitario l'autorizza o nega l'istanza e lo comunica al richiedente

A seguito dell'autorizzazione l'Ufficio Libera Professione configura l'agenda del Professionista sugli applicativi aziendali e provvede a informarne l'interessato e gli altri uffici competenti.


Eventuali modifiche di quanto autorizzato seguono la procedura sopra descritta per il rilascio della stessa.

Con riferimento allo svolgimento di ALPI in via telematica, per le modalità di prenotazione, di svolgimento e di pagamento si fa riferimento alla DGR XI 3525 5/8/2020. L'Azienda si impegna a fornire un supporto al professionista per l'accreditamento e lo svolgimento di tale procedura.

Ogni Dirigente dovrà verificare sull'applicativo dedicato il numero e gli orari delle visite prenotate e sarà tenuto a comunicare i periodi di chiusura della propria attività libero-professionale ambulatoriale con almeno tre giorni lavorativi di anticipo mediante e-mail all'Ufficio Libera Professione Gestione Agende, salvo casi particolari.

Una forma particolare di ALPI è il consulto cioè l'espressione di un secondo parere medico in ordine ad un quesito diagnostico o indirizzo terapeutico relativo ad uno specifico caso clinico, richiesto a un dirigente medico della Azienda direttamente da un paziente esterno. Consistendo in un parere, il consulto non deve comportare in alcun modo l'utilizzo di beni materiali, strutturali e attrezzature della Azienda ed è soggetto alla seguente disciplina:

- viene erogato esclusivamente da dirigenti medici che hanno optato per l'ALPI e può anche essere reso al domicilio del paziente o presso altra struttura sanitaria pubblica o privata non a contratto, neppure parzialmente, con il SSN, ove il paziente sia ricoverato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 254/2000,
- deve essere prestato nella disciplina di appartenenza, fuori dell'orario di servizio e, nel caso sia prestato all'esterno della Azienda, previa informazione alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione (specificando nome del paziente, motivazione, data e ora del consulto).
- Deve essere predisposto un elenco dei medici disponibili da parte dell'Ufficio Libera Professione

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- L'Ufficio Libera Professione provvede all'addebito di quanto dovuto con apposita comunicazione e fattura al Paziente e verifica del relativo pagamento.

La libera professione di equipe deve essere prevista anche in tutti i casi in cui non sia verosimilmente possibile la presa in carico completa di tutto il percorso assistenziale da parte del professionista prescelto dal paziente, o da suo delegato. (cfr art. 29)


### **Articolo 26**

#### **Attività ambulatoriale presso studi professionali privati (intra-moenia allargata)**

È consentita, in via residuale e nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge e dalle specifiche indicazioni emanate dalla Regione, l'attività libero professionale presso studi professionali privati purché siano collegati in rete con l'Azienda e previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'Azienda stessa, redatta secondo lo schema-tipo stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni.

I dirigenti medici interessati dovranno effettuare le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro. Ai sensi della norma inoltre, tale attività deve essere effettuata secondo le seguenti regole:

- La prenotazione delle prestazioni deve essere effettuata esclusivamente attraverso applicativo CUP tramite i canali messi a disposizione dall'ente, informando sempre il paziente del costo della prestazione sanitaria;
- per sportello di prenotazione aziendale dedicato, lavorando il professionista in nome e per conto dell'Azienda, si considera anche quello dello studio dove effettua le prestazioni in regime di intra-moenia allargata;
- emissione di regolari fatture all'atto dell'effettuazione della prestazione e utilizzando il software contabile della Azienda;
- pagamento solo con strumenti che consentano la tracciabilità dei pagamenti (Pago PA o pagamenti con bancomat/carta di credito);
- per quanto riguarda l'incasso con POS aziendale può essere effettuato oltre che dal professionista anche dall'assistente di studio;
- effettuazione presso lo studio professionale esclusivamente e personalmente delle prestazioni per le quali il professionista è stato autorizzato secondo le tariffe concordate con la Azienda e stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
- obbligo di dare massima pubblicità nei locali dello studio che il Professionista stia lavorando in nome e per conto dell'Azienda;
- esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero-professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del SSN, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN ovvero dipendenti non in regime di esclusività;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- i. l'Azienda corrisponderà nelle competenze stipendiali, di norma al completamento della rilevazione e valorizzazione dell'attività svolta da parte dell'Ufficio competente, il corrispettivo effettivamente incassato al netto delle trattenute stabilite dal regolamento e dal tariffario e delle ritenute di legge.

Sempre in tema di Libera Professione esercitata in regime di intramoenia allargata, richiamando l'Art. 5.1 della DGR 3540, si precisa che:

- j. si può esercitare anche in più di uno studio;
- k. per quanto riguarda i citati fattori geografici anche relativi al territorio di domicilio si intende anche fuori ambito territoriale della ATS ed Extra Regione.

#### **Articolo 27**

#### **Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera c) del CCNL 19/12/2019**

Attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto, previa convenzione con le stesse, con la scelta del professionista.

Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda o Ente con le modalità stabilite dalla convenzione.


Per tale tipologia, sulla scorta del presente atto aziendale, la Convenzione disciplina:

- il limite massimo di attività di ciascun dirigente, tenuto anche conto delle altre attività svolte, si rimanda all'art. 18 del presente Regolamento;
- l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione, si rimanda all'allegata tabella del presente Regolamento;
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità alle disposizioni legislative vigenti, finalizzata alla copertura di tutti i costi diretti e indiretti correlati.

Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis) e stabilisce che possono ritenersi occasionali anche quelle prestazioni la cui durata non supera " .....280 ore nell'arco dello stesso anno civile ...."

Rientrano in tale fattispecie ad esempio:

1. Gli interventi svolti in cliniche private non convenzionate;
2. Le prestazioni rese presso altre strutture a titolo di second opinion;
3. La richiesta di partecipare a interventi o procedure diagnostiche presso altre strutture.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

### **Articolo 28**

#### **Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019.**

Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le equipe dei servizi interessati, senza scelta diretta del professionista.

Tale attività è assoggettata alla disciplina dell'attività libero professionale. A richiesta del dipendente tale attività può essere considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate e assoggettata a tale diversa disciplina.

Tale attività è regolamentata dalla Convenzione stipulata tra l'Azienda ed il terzo richiedente.

Sulla scorta del presente atto aziendale, la Convenzione disciplina:


- a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, si rimanda all'art. 18 del presente Regolamento;
- b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro/servizio ma fuori della struttura di appartenenza, si rimanda all'allegata tabella del presente Regolamento;
- c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese.

L'attività deve garantire di norma il rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni.

Quindi non può ricomprendersi in tale fattispecie un'attività svolta esclusivamente da un singolo professionista, quale lo studio privato dello stesso, per cui si rimanda all'art.5 DGR 3540 del 07/09/2020 che norma l'attività di Intramoenia Allargata.

Rientrano in tale fattispecie quali ad esempio:

1. le prestazioni rese ad altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto da Dirigenti dell'Azienda che a rotazione e in funzione delle esigenze di reparto vanno a prestare la propria opera non a titolo nominale ma in nome e per conto dell'Azienda di appartenenza.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Costituisce una particolare ipotesi di attività rientrante in tale tipologia anche l'attività di consulenza/consulto richiesta all'azienda da soggetti terzi da svolgersi fuori dall'impegno di servizio nei seguenti casi e con le seguenti modalità.

a. In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto quindi verso tutte le Strutture appartenenti all'SSR, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

- il compenso e le modalità di svolgimento della consulenza/consulto.

b. Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSR e disciplini:

- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale e per una durata predefinita;

- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

-l'entità del compenso;

-motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.


Il compenso per tali attività di consulenza/consulto delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) affluisce all'azienda che ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della Stessa.

infine, rientrano e sono assimilate alla Libera Professione, Art. 115 comma 2 del CCNL, anche le prestazioni richieste dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in pre-senza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia. Quindi anche tali attività andrebbero svolte in maniera separata dall'attività istituzionale, considerato però che sono definite in modo programmato per rispondere al bisogno di cura dei pazienti o per assolvere a compiti istituzionali, valutate tutte le soluzioni organizzative, possono essere erogate in parallelo all'attività istituzionale.

Per quanto sopra i volumi dovranno essere conteggiati con l'attività SSR, le timbrature devono essere differenziate e causalizzate e sommate a quelle della Libera Professione.

### **Articolo 29**

#### **Attività di ricovero svolta in regime Libero Professionale**

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

#### **a) Richiesta del ricovero**

Condizione necessaria per il ricovero in regime di libera professione è l'esplicita espressione della volontà del paziente di affidarsi alle cure di uno o più medici di fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operanti in ASST con rapporto esclusivo. Il Dirigente Medico prescelto dal paziente compila apposito modulo che presenta all'Ufficio Libera Professione, con le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici del paziente;
2. diagnosi di ingresso;
3. codici procedure/intervento presunti;
4. regime di ricovero;
5. data prevista del ricovero;
6. durata presunta del ricovero;
7. importi da riconoscere all'Equipe.

#### **b) Procedure amministrative**

L'Ufficio Libera Professione provvede a inviare al paziente il preventivo e le relative informative, il paziente dopo aver accettato espressamente il preventivo che deve essere parametrato sulla base delle tariffe esposte, rese pubbliche tramite idonee modalità quali ad esempio sito aziendale, effettua il versamento di un anticipo del 100% della tariffa preventivata, da effettuarsi almeno tre giorni lavorativi prima della presunta data dell'intervento o, in generale, della prestazione. In caso di mancato o parziale versamento o di mancata firma del preventivo, non si può provvedere all'accettazione. L'anticipo non è dovuto dai pazienti titolari di Assicurazioni e Fondi Integrativi convenzionati con cui la Azienda ha preso accordi preventivi sulla presa in carico, salvo che sia dovuta una franchigia da parte del Paziente che dovrà essere versata con le modalità sopra esposte. L'eventuale saldo dovrà essere a fattura emessa.


La struttura competente, oltre alle normali procedure cliniche, provvede nel più breve tempo possibile a inviare il consuntivo di spesa tramite gli appositi fogli di scarico (prestazioni di altri servizi sanitari richiesti dal medico prescelto, consulenze richieste dal paziente, moduli giornate di degenza, etcetc) alla struttura competente in ambito economico finanziario per l'emissione della fattura.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le Assicurazioni e i Fondi Integrativi con cui l'Azienda ha preso accordi non prendano in carico le prestazioni erogate ai loro assistiti, quanto dovuto deve essere richiesto e corrisposto direttamente dal paziente, almeno tre giorni lavorativi prima della data presunta dell'intervento o della prestazione.

#### **c) Responsabilità del medico prescelto**

Il personale che, in regime di esclusività, intende svolgere l'attività di libera professione in regime di ricovero deve presentare richiesta alla Direzione Sanitaria sulla base di apposito modello ogni qualvolta intenda programmare un ricovero.

Il medico operante in regime libero professionale prescelto dal paziente assume la piena ed esclusiva responsabilità degli atti medici che effettua nella fase che precede il ricovero, nella fase di ricovero e

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

nella fase immediatamente successiva alla dimissione; in particolare ha la responsabilità della compilazione della cartella clinica e della scheda di dimissione.

Egli assume inoltre, previo assenso scritto del paziente, il ruolo di capo équipe nei casi in cui le procedure assistenziali esigano la formazione di nuclei di professionisti aderenti all'Attività Libero-Professionale Intramuraria della stessa o di altre discipline, che cooperino in modo integrato nell'erogazione delle prestazioni.

Il professionista scelto dall'utente, si interfaccia direttamente con il paziente, provvede a:


1. compilare la cartella clinica e formalizzare l'avvenuta informazione del paziente raccogliendone, mediante sottoscrizione degli appositi moduli, il "consenso informato";
2. verificare e registrare i recapiti telefonici per le eventuali urgenze;
3. verificare gli esami eseguiti prima del ricovero;
4. confermare o modificare la terapia;
5. programmare l'eventuale completamento diagnostico e gli esami ulteriori di controllo;
6. impostare l'eventuale piano assistenziale;
7. visitare il paziente almeno una volta al giorno – compresi i pre festivi e i festivi – e comunque ogni volta che sia necessario al fine di garantire assistenza e cura in conformità alla prassi e alle norme della corretta pratica clinico - sanitaria;
8. assicurare il mantenimento degli elevati standard qualitativi tipici della Azienda e che vengano rispettate tutte le leggi e le norme a garanzia della sicurezza del paziente;
9. assicurare la sua presenza o quella di un collaboratore facente parte dell'équipe ed opportunamente delegato, per ogni necessità. In caso di urgenze cliniche notturne o indifferibili, viene attivato il medico assegnato al turno di Guardia interna il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo del presente Regolamento relativo ai principi etici, comunque deve tempestivamente riferire al medico prescelto;
10. informare il paziente ed i familiari autorizzati sul suo stato e sull'evoluzione clinica del suo caso. Tale compito non è demandabile né al personale infermieristico, né ad altri medici estranei al team dedicato (ad esempio, il medico di guardia);
11. aggiornare il preventivo, ogni volta che ciò si rende necessario ed è possibile, sottoponendolo al paziente per l'accettazione scritta delle modifiche apportate. Nei casi di pazienti assistiti da Fondi o Assicurazioni, effettuare contestuale tempestiva segnalazione alla struttura competente in materia di gestione amministrativa della Libera Professione, al fine di consentire agli enti terzi la modifica della "presa in carico".

Il medico prescelto, con il consenso scritto del paziente, può delegare ad altro medico dell'équipe alcune delle attività sopra elencate. In tal caso, il nominativo del delegato dovrà essere espressamente indicato nella cartella clinica del paziente.

Il medico prescelto o un suo collega opportunamente delegato è tenuto a:

- comunicare tempestivamente all'Ufficio Libera Professione, oltre che al personale infermieristico, ogni variazione della presunta data di dimissione;



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p><b>REGOLAMENTO</b></p> <p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- comunicare al predetto Ufficio la data definitiva e certa di dimissione con almeno 24 ore di anticipo;
- redigere la lettera di dimissione alla conclusione del ricovero, producendone anche una copia da inserire nella cartella clinica;
- concludere contestualmente ogni altra pratica amministrativa, compresa la compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera e supervisionare la compilazione dei moduli previsti per la tempestiva fatturazione e per il saldo del pagamento.

Il personale che, in regime di esclusività, intende svolgere l'attività di libera professione in regime di ricovero deve presentare richiesta alla Direzione Sanitaria, sulla base di apposito modello, ogni qualvolta intenda programmare un ricovero.

Al termine di ogni intervento il professionista, compilando la specifica modulistica aziendale, indicherà i nominativi dell'equipe presente in sala operatoria e i tempi dedicati all'intervento.

Eventuali ulteriori prestazioni ritenute necessarie dal medico in aggiunta a quelle originariamente prenotate al fine del completamento del percorso diagnostico o terapeutico e derogabili contestualmente dovranno necessariamente essere rese in regime libero-professionale.

#### **d) Compensi e Tariffe**

Nel caso di ricovero con onere di degenza parzialmente a carico del SSN e individuazione del professionista di fiducia, la tariffa della prestazione risulta composta da:

- quota di partecipazione alla spesa a carico del paziente: è il 30%, integrazione della tariffa DRG a carico del SSN (70%);
- quota a carico del paziente riferita all'onorario professionale (al lordo di trattenute di legge eventualmente dovute a suo carico) definito in base alla richiesta economica formulata dal Professionista scelto dall'utente per la gestione complessiva dell'attività di ricovero, a cui si aggiungono gli eventuali importi previsti a copertura dei compensi dell'equipe di supporto diretto.


Nel caso di ricovero con onere della degenza totalmente a carico del paziente e individuazione del professionista di fiducia, la tariffa della prestazione risulta composta dalla quota a carico del paziente riferita al costo di ricovero come intera tariffa DRG ad esclusione del compenso del Professionista scelto e dell'eventuale equipe.

#### **e) Rendicontazione**

Per le prestazioni erogate:

- in ambito operatorio l'Azienda provvederà a scorporare dall'orario di servizio timbrato una quota pari ai tempi risultanti dal registro operatorio incrementato di 30 minuti dei tempi accessori.
- dal medico fiduciario al letto del paziente e tariffate come onorario, l'Azienda provvederà a scorporare dall'orario del Professionista scelto, rilevato da timbrature, una quota convenzionale di 20 minuti per ciascuna giornata di ricovero.



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**f) Attività del blocco operatorio**

Il responsabile del blocco operatorio, ovvero il responsabile di anestesia, su richiesta del medico prescelto, provvede ad inserire nel programma operatorio i pazienti in base a quanto stabilito al momento della prenotazione, tenendo conto della durata prevista degli interventi, della loro complessità e delle necessità organizzative del blocco operatorio stesso.

Per i pazienti l'Azienda utilizza spazi operatori dedicati ed esclusivi anche sfruttando gli spazi ed i tempi liberi da attività istituzionale. Eventuali utilizzi di altri spazi, ove necessario, andranno concordati con il responsabile del blocco operatorio.

Al termine di ogni intervento eseguito viene compilato un apposito modulo (foglio sala), nel quale devono essere indicati:


1. nominativo del paziente;
2. numero di cartella clinica;
3. data dell'intervento;
4. nome del medico operatore e dei componenti dell'équipe;
5. ora e minuti dell'inizio e della fine dell'intervento;
6. utilizzo di presidi specifici aggiuntivi per l'intervento, da riportare su apposito modulo;
7. codice e descrizione dell'intervento eseguito;
8. firma del compilante (medico prescelto).

Tale modulo deve essere consegnato entro il giorno successivo all'intervento all'Ufficio Libera Professione.

Identica procedura deve essere applicata alle sale operatorie del DaySurgery per i DayHospital e le Bassa Intensità Chirurgica.

**g) Attività di consulenza e diagnostica strumentale per pazienti ricoverati in Libera Professione**

I medici che effettuano attività di consulenza e/o di diagnostica strumentale su richiesta del medico prescelto sono da quest'ultimo informati che la prestazione è in attività libero professionale e sono tenuti a fare pervenire contestualmente all'Ufficio Libera Professione la segnalazione della prestazione effettuata utilizzando l'apposito modulo indicando il codice e la relativa descrizione. La segnalazione deve essere tempestiva e comunque precedere la dimissione del paziente. Tale segnalazione deve essere inserita dal personale dell'Ufficio Libera Professione attraverso l'uso degli applicativi informatici dedicati.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Sette Laghi</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Articolo 30**  
**Attività di ricovero presso altre strutture esterne**

Su specifica richiesta scritta e motivata da parte del paziente, così come previsto dall'art. 2 e dall'Art. 27, i dirigenti medici così individuati possono procedere al ricovero di pazienti presso altra struttura privata convenzionata con la Azienda, purché non a contratto con il SSN.

Alla domanda di autorizzazione presentata dal Dirigente Medico dovrà essere allegata l'istanza scritta e motivata del paziente.

Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda con modalità stabilite da apposita convenzione che ne formalizza le modalità operative.

**DISPOSIZIONI FINALI**


**Articolo 31**  
**Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni interne dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi relative alla materia ivi trattata, tra cui il previgente Regolamento approvato con Deliberazione n.1022 del 4.11.2016.

**Articolo 32**  
**Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.


Si evidenzia che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021 prevede la possibilità di una riduzione o sospensione temporanea dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria in caso si verifichi, attraverso le rilevazioni periodiche ed a parità di condizioni organizzative, di personale e di domanda, un superamento dei limiti regionali deliberati come tempi massimi per l'erogazione delle prestazioni specialistiche in regime di attività istituzionale specificate dal PNGLA, dandone tempestiva e motivata informativa alle Organizzazioni Sindacali e ai singoli professionisti consentendo l'esecuzione delle prestazioni già prenotate.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### NORME NAZIONALI, NORME REGIONALI, CONTRATTI

1. L. 30.12.1991, n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica.
2. D. lgs. 502/92 s.m.i. – Riordino della disciplina in materia sanitaria.
3. DPR 17.02.1992.
4. L. 23.12.1994, n. 724 art.3 commi VI e VII, art. 4 comma III – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
5. L. 23.12.1996, n. 662 art.1 commi da V a XVII – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
6. DMS 28.2.1997 – Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.
7. DMS 31.07.1997 – Linee guida per l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria di S.S.N.
8. L. 7.8.1997, n. 272 di conversione, con modifiche, del D.L. 20.6.1997, n. 175 – Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria
9. L. 23.12.1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per lo sviluppo.
10. L. 23.12.1999, n. 488 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000).
11. D.P.C.M. 27.3.2000 – Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.
12. D.lgs. 28.7.2000, n. 254 - Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 18.6.1999, n. 229 per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dei dirigenti sanitari.
13. D.G.R. n. VII/3373 del 9/2/2001 Regione Lombardia.
14. DGR Lombardia n. VIII/2308 del 05.04.2006.
15. DGR Lombardia n. VIII/5162 del 25.07.2007.
16. L. 3.8.2007, n. 120 – Disposizioni in materia di libera professione intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
17. L.R. 33 del 30.12.2009 Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità.
18. Accordo Stato Regioni del 18.11.2010, Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
19. D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito in Legge 24.02.2012 n.14.
20. L.6.11.2012 n. 190.
21. D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 08.11.2012 n. 189.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO</b></p> <p align="center"><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

22. D.Lgs 14.03.2013 n. 33.
23. DPR 16.04.2013 n. 62.
24. DMS 21.2.2013 - Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, c. 4, lett. a-bis) della Legge n. 120/2007.
25. D.Lgs 66/2013.
26. Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015.
27. Legge 8.03.2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
28. D.G.R. X/6963 del 31.07.2017 Regione Lombardia.
29. D.G.R. X/7766 del 17.01.2018 Regione Lombardia.
30. D.G.R. XI/3540 del 07.01.2020 Regione Lombardia.
31. CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa e del Comparto Sanità vigenti stipulati in data 19.12.2019.



## REGOLAMENTO

REGOLAMENTO AZIENDALE PER  
L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE  
LAGHI

REG 039

Data: 27.11.2023

Rev.0

Tabella 1: % attività ambulatoriale

Tipo prestazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	COSTI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E DI STRUTTURA	COSTI DIRETTI	COSTI PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO O SANITARIO	COSTI PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO AMMINISTRATIVO	COSTI PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO	FONDO PERSONALE DIRIGENTE NON SANITARIO	FONDO PERSONALE CHE COLLABORA	FONDO PEREQUAZIONE	FONDO BALDUZZI 5% quota professionista	QUOTA PROFESSIONISTA
visita ambulatoriale anche telematica	10,0%	4%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	4%	69%
visite domiciliari, relazioni medico-legali, perizie e consulenze/co sulto, intramoenia allargata anche telematica	12,0%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	1,0%	3,0%	5,0%	4,0%	75%
Procedure (sclerosanti, infiltrazioni, vaccini, test allergologici)*	10,0%	15,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	58%
piccoli interventi ambulatoriali*	10,0%	15,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	58%
esami strumentali semplici (ecg, test da sforzo ecc.)	10,0%	20,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	53%
- Ecografie	10,0%	15,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	58%
- Tradizionale	10,0%	10,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	63%
- TC e RMN	10,0%	25,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	48%
- Medicina Nucleare	10,0%	25,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	48%
Med. Lab., Trasf., An Pat	10,0%	20,0%	3,00%	2,00%	ad utilizzo orario	1,0%	3,0%	5,0%	3%	53%

\* se non presente il personale di supporto diretto


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p><b>Regione Lombardia</b> <b>ASST Sette Laghi</b></p>	<p><b>REGOLAMENTO</b></p> <p><b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE LAGHI</b></p>	<p>REG 039</p> <p>Data: 27.11.2023</p> <p>Rev.0</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Tabella 2: % attività di ricovero, BIC e MAC

Tipo prestazione	QUOTA EQUIPE		QUOTE FONDO, CALCOLATE SULL'IMPORTO DELLA TARIFFA AL NETTO DELLA QUOTA DELL'AMMINISTRAZIONE E PERSONALE DI SUPPORTO					COSTI STRUTTURA
	Dirigenti medici	Comparto	FONDO PERSONALE SUPPORTO INDIRETTO	FONDO PERSONALE DIRIGENTE NON SANITARIO	FONDO PERSONALE CHE COLLABORA	FONDO PEREQUAZIONE	FONDO BALDUZZI	
<b>BIC</b>	proposto da medico prescelto in rispetto del tariffario minimo		5,00%	1,0%	3,0%	5,0%	5,0%	quota nomenclatore tariffario in vigore
<b>MAC</b>	proposto da medico prescelto in rispetto del tariffario minimo		5,00%	1,0%	3,0%	5,0%	5,0%	quota nomenclatore tariffario in vigore
<b>Ricovero Medico</b>	proposto da medico prescelto in rispetto del tariffario minimo		15,00%	1,0%	3,0%	5,0%	5,0%	30% del DRG
<b>Ricovero Chirurgico</b>	proposto da medico prescelto in rispetto del tariffario minimo		5,00%	1,0%	3,0%	5,0%	5,0%	30% del DRG

Tabella 3: Quota oraria

FIGURA PROFESSIONALE	QUOTA ORARIA
Dirigenti	60 euro
Tecnici sanitari riabilitativi	34 euro
Infermieri e Ostetriche	34 euro
Amministrativi	25 euro
Operatori Tecnici	20 euro
Operatori Socio Sanitari	20 euro


**REGOLAMENTO**
**REGOLAMENTO AZIENDALE PER  
L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE  
LAGHI**

REG 039

Data: 27.11.2023

Rev.0

ANESTESIA		RIANIMAZIONE	
VISITA ANESTESIOLOGICA	100,00 €	CONSULTO SPECIALISTICO IN RIANIMAZIONE	250,00 €
ANESTESIA GENERALE e LOCOREGIONALE		CONTINUITA ASSISTENZIALE IN TERAPIA SUB-INTENSIVA	per ora 100,00 €
per interventi di breve durata (fino a 2 ore)	300,00 €	CONTINUITA ASSISTENZIALE IN TERAPIA INTENSIVA	per ora 110,00 €
per interventi di media durata (fino a 4 ore)	400,00 €	CONTINUITA ASSISTENZIALE 1:1B	per ora 120,00 €
per interventi di lunga durata (fino a 6 ore)	600,00 €	CONTINUITA ASSISTENZIALE ELISOCORSO	per ora 140,00 €
LIBERA PROFESSIONE D'EQUIPE	30-50%*		
<small>*Percentuale della tariffa dal cliente prima operativi Gli estremi dell'intervallo sono inversamente proporzionali al grado di complessità e durata dell'intervento stesso</small>			
SEDUTA OPERATORIA	600,00 €	TERAPIA DEL DOLORE	
per ogni 1/2 ora in più oltre le 6 ore	50,00 €	CONSULTO SPECIALISTICO IN TERAPIA DEL DOLORE	250,00 €
ASSISTENZA SEDAZIONE		VISITA AMBULATORIALE	
per INTERVENTI in ANESTESIA LOCALE AMBULATORIALE	a paziente 300,00 €	prima visita	100,00 €
		visita di controllo	60,00 €
		VISITA DOMICILIARE	
		prima visita	150,00 €
		visita di controllo	90,00 €
		TERAPIE FISICHE DIRETTE (p.es. TENS, TECAR, laserterapia ultrasuoni, stimolazione transcranica, onde d'urto)	60,00 €
		INFILTRAZIONI PUNTI TRIGGER	55,00 €
		INFILTRAZIONE PERIARTICOLARE	70,00 €
		INFILTRAZIONE INTRARTICOLARE	100,00 €
		INFILTRAZIONE "FACCETTE" ARTICOLARI	340,00 €
		BLOCCO ANTALGICO NERVOSO PERIFERICO	200,00 €
		BLOCCO ANTALGICO NERVOSO PERIFERICO IN CONTINUO	350,00 €
		SOMMINISTRAZIONE PERIDURALE SINGOLA	380,00 €
		SOMMINISTRAZIONE PERIDURALE CONTINUA	600,00 €
		CONTROLLO CATETERE PERIDURALE + RIFORNIMENTO	100,00 €
		POSIZIONAMENTO ELETTROCATETERE STIMOLATORE MIDOLLARE (SCS)	900,00 €
		POSIZIONAMENTO SOSTITUZIONE GENERATORE DI IMPULSI SCS	450,00 €
		IMPIANTO INTRATECALE	1.100,00 €
		SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO	450,00 €
		BLOCCO ANESTETICO DEL SIMPATICO LOMBARDE E DEI GANGLI	500,00 €
		NEUROLISI	900,00 €
		NEUROMODULAZIONE	900,00 €
		VERTEBROPLASTICA	600,00 €
		CIFOPLASTICA	600,00 €
		PERIDUROSCOPIA	1.800,00 €
		AGOPUNTURA	
		prima seduta	100,00 €
		sedute successive	80,00 €
		OSSIGENO-OZONOTERAPIA	
		infiltrativa-locale	60,00 €
		infiltrativa-paravertebrale	70,00 €
		piccola auto-emo-infusione	80,00 €
		auto-emo-infusione	120,00 €
		con blocco centrale	900,00 €
		ANALGESIA DEL PARTO	

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SPECIALITÀ	
OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE - CURE PALLIATIVE	
presa in carico	250,00 €
visite successive	120,00 €
reperibilità 12 ore	80,00 €
visita in reperibilità	150,00 €
PROGRAMMAZIONE NUTRIZIONE ENTERALE O PARENTERALE	250,00 €
CAMBIO CANNULA TRACHEOSTOMICA	60,00 €
a domicilio	100,00 €
ACCESSI VENOSI CENTRALI	
a breve termine	250,00 €
con device PERMANENTI (p.es. PORT)	500,00 €
per DIALISI	300,00 €
a inserzione periferica (p.es. PICC)	250,00 €
MIDLINE	200,00 €
TRASFERIMENTI	
assistenza durante il trasporto	per ora 100,00 €
trasporto paziente critico	per ora 150,00 €
assistenza durante il trasporto con AEROMOBILE	per ora 200,00 €
trasporto paziente critico con AEROMOBILE	per ora 350,00 €
ASSISTENZA IN CORSO DI PROCEDURE ED ESAMI SPECIALI	per ora 100,00 €
TEST SOPPRESSIONE CORTICALE	200,00 €
TEST FARMACOLOGICI ANESTETICI LOCALI	300,00 €



**REGOLAMENTO**

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER  
L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA DELL'ASST DEI SETTE  
LAGHI**

REG 039

Data: 27.11.2023

Rev.0

Per l'Azienda

Per le OO. SS.  
ANAAO ASSOMED

CIMO – FESMED

FASSID – SNR

FASSID - SINAFO

AAROI EMAC

FP CGIL

FEDERAZIONE CISL MEDICI

ANPO ASCOTI FIALS MEDICI

UIL FPL

FELDA

SDS – SNABI

Firmato in originale  
(\* TESTO ORIGINALE AGLI ATTI)